

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129

del 25.3.2004

O G G E T T O

Disciplinare servizio di videosorveglianza.

L'anno duemilaquattro, il giorno venticinque del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig. MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	-
Presente			
Dott. MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	-
Presente			
Sig. VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	-
Presente			
Dott. BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	-
Assente			
Avv. UVA	Pietro	- ASSESSORE	-
Presente			
Dott. ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	-
Presente			

Dott. TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	-
Assente			
Sig. SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	-
Presente			
Dott. MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	-
Assente			
Sig. NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	-
Assente			

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. Vincenzo De Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 23.4.04

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 149 veniva approvato il progetto definitivo del Servizio di Telecontrollo del Traffico predisposto dagli Ingg. G. Lucicero e D. Modugno, giusto bando POR Puglia 2000 – 2006;
- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 64 del 23.05.2002, risultava ammesso a finanziamento il progetto di che trattasi;
- che a seguito di asta pubblica, in merito all'appalto “installazione sistema di telecontrollo del traffico su infrastrutture di rete wirelem”, la realizzazione del progetto venne aggiudicata in via definitiva alla ATI ESSENTIA s.p.a. da Celle + Molfetta Multiservizi s.p.a. da Molfetta;
- che la Società aggiudicataria dell'appalto ha completato la installazione delle strutture tecnologiche necessarie al buon finanziamento del servizio di telecontrollo;

Considerato che in relazione alla necessità di contemperare le esigenze di pubblica sicurezza e controllo del traffico con “valori” di rilevanza costituzionale, quali la riservatezza, l'identità personale e la dignità delle persone, valori che sostanziano la vigente normativa sulla sicurezza dei dati personali, si rivela indispensabile dotarsi di un disciplinare della privacy del servizio di videosorveglianza finalizzato alla tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto all'esecuzione del servizio.

Rilevato che pur in assenza di una specifica normativa che disciplini con mirate disposizioni, sotto il profilo della tutela della privacy, l'installazione e l'uso di sistemi di videosorveglianza, il Garante con **Provvedimento Generale** del 29 novembre 2000 ha ritenuto di dover richiamare alcuni principi fondamentali ai quali chiunque intenda svolgere attività di videosorveglianza deve attenersi.

Rilevato altresì che anche il Consiglio d'Europa, attraverso il Comitato di esperti sulla privacy, ha approntato linee guida sulla videosorveglianza e protezione dei dati personali, richiamando principi fondamentali che devono essere rispettati nell'impiego di impianti e dispositivi di controllo video.

Ritenuto di dover adottare, nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale sul “Trattamento dei dati personali e sensibili per la tutela della Privacy” uno **specifico disciplinare** che, in linea con le succitate indicazioni del Garante e del Consiglio d'Europa, e nelle more dell'approvazione del regolamento comunale sopra citato, stabilisca specifiche modalità di trattamento e forme di informativa lecite e corrette, anche secondo le disposizioni dell'art. 11 del Codice, nonché i limiti e le condizioni per

l'installazione e la gestione del servizio tecnico di videosorveglianza, a garanzia di un trattamento dei dati personali pienamente conforme alle predette indicazioni operative ed alla vigente normativa sulla privacy, in modo da realizzare una virtuosa sintesi tra esigenze di sicurezza, ordine pubblico e controllo del traffico ed esigenze, prioritarie, di tutela della riservatezza e dignità delle persone.

Ritenuto comunque necessario acquisire, sul disciplinare in riferimento, il prescritto parere del Garante, secondo le disposizioni di cui all'art. 154, comma 1, lettera g). del Codice.

Viste le disposizioni dell'art. 134(Codice di deontologia e di buona condotta) in materia di videosorveglianza, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riportante Codice in materia di protezione dei dati personali.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 riportante Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il Provvedimento Generale del Garante 29 novembre 2000;

Visto il documento del Comitato di esperti sulla privacy del Consiglio d'Europa sulla videosorveglianza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Visto lo Statuto Comunale

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo tecnico, del dirigente del Settore Affari Generali, espresso a norma dell'art. 49 del TUEL

Preso atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non abbisogna del parere di regolarità contabile del dirigente del Settore Finanziario.

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- Di approvare il **Disciplinare Privacy del Servizio Tecnico di Videosorveglianza**, disciplinante il servizio tecnico di videosorveglianza ai fini della tutela della privacy, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.
- Di dare atto che il disciplinare viene adottato nelle more dell'approvazione del Regolamento Comunale sul "Trattamento dei dati personali e sensibili per la tutela della Privacy".
- Di trasmettere il Disciplinare adottato al Garante della Privacy perché esprima, a norma dell'art. 154 del Codice, il prescritto parere sullo stesso.
- Di dare atto altresì che le disposizioni ed indicazioni del presente disciplinare, acquisito il parere del Garante, verranno riproposte e richiamate nel Regolamento Comunale sul "Trattamento dei dati personali e sensibili per la tutela della privacy", in fase di definizione.
- Di incaricare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di dare la massima diffusione al presente provvedimento ed all'allegato Disciplinare.

- Dare mandato al Comando di Polizia Municipale ed al Settore LL.PP. di adottare tutti i provvedimenti, misure, interventi ed atti necessari all'applicazione del presente disciplinare.
- Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, al Direttore Generale, al Comando di P.M., all'U.R.P., al Dirigente LL.PP per quanto di rispettiva competenza.
- Nominare responsabile del procedimento il Dott. M. Giuseppe Gadaleta, Tenente della Polizia Municipale, Responsabile alla Viabilità.



CITTA' DI MOLFETTA

www.comune.molfetta.ba.it

MUNICIPALE

COMANDO POLIZIA

SETTORE VIABILITA'

DISCIPLINARE PRIVACY DEL SERVIZIO TECNICO DI VIDEOSORVEGLIANZA

**Disciplinare per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali effettuato
mediante sistemi di telecontrollo e videosorveglianza**

- Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.

- Esecutivo il _____

- In vigore dal _____

Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente disciplinare garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, installato e gestito dal Comune di Molfetta – Comando Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale. Garantisce, altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazioni coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per **“banca dati”**, il complesso dei dati personali, formatosi presso la sala di videocontrollo della Polizia Municipale del Comune di Molfetta e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, la organizzazione, la conservazione, la elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
 - c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuate attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per **“titolare”** l’Ente Comune di Molfetta per le riprese effettuate esclusivamente sul proprio territorio nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed al trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”** la persona fisica, legata da rapporto di servizio nel Comune di Molfetta, quale preposto dallo stesso Comune al trattamento dei dati personali;
- f) per **“interessati”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **“comunicazione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione;
- h) per **“diffusione”** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“dato anonimo”** che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **“blocco”** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea da ogni altra operazione di trattamento.
- k) Per **“Codice”** il testo unico approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- l) Per **“Garante”** l’Autorità di cui all’art. 153 del Codice, istituita dalla legge 31.12.1996, n. 675

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina è riferita al trattamento dei dati personali, realizzato mediante l’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Molfetta e precisamente:
 - Sito URB Sede Comando Polizia Municipale
 - Sito 1 Via XXV Aprile ang. Via Giovinazzo
 - Sito 2 Via Baccarini ang. Via Ten. Fiorino
 - Sito 3 Piazza Municipio
 - Sito 4 Capitaneria di Porto
 - Sito 5 SS16 ang. Via Caduti sul Lavoro;
 - Sito 6 Via Mad. dei Martiri ang. Via San F.sco d’Assisi
 - Sito 7 Via Umberto ang. Piazza Garibaldi
 - Sito 8 Via Umberto ang. Via Cavallotti
 - Sito 9 Piazza Margherita di Savoia
 - Sito 10 Via Fornari ang. Via Terlizzi
 - Sito 11 Piazza Aldo Moro
 - Sito 12 Piazza Immacolata
 - Sito 13 Via Terlizzi ang. Via A. Salvucci

- Sito 14 Via Ruvo ang. Via La Malfa
- Sito 15 Via Terlizzia ang. Via L.do Azzarita
- Sito 16 Via Bitonto ang. Via Berlinguer .

Art. 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Molfetta, in particolare dal D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616; D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti sono:
 - a) attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio urbano;
 - b) rilevare situazioni di pericolo o di allarme per la sicurezza o l'ordine pubblico al fine di consentire l'intervento delle forze dell'ordine.
 - c) vigilare sul traffico e consentire, laddove possibile, la ricostruzione dinamica degli incidenti;
 - d) identificazione, in tempo reale, di luoghi e ragioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Municipale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada;
 - e) comunicare agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni notizia utile sulla viabilità;
 - f) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani urbani del traffico;
 - g) vigilare sui luoghi di pubblico transito ed in particolare nelle vie, piazze, aree mercatali, aree antistanti e /o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a stazioni ferroviarie e fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
4. Il sistema garantisce l'utilizzo, al minimo, dei dati personali ed identificativi evitando ulteriori utilizzazioni delle immagini rilevate.

Capo II

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 Notificazione

1. Il Comune di Molfetta, nella qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente disciplinare, si impegna all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dagli artt. 37 e 38 del "Codice".

Art. 5 Responsabile

1. Il Responsabile alla Viabilità del Corpo di Polizia Municipale, domiciliato per ragioni di carica presso la Casa Comunale, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e); E' consentito il ricorso alle delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile, tenendo presente che le immagini raccolte devono essere necessarie per gli scopi perseguiti.

Capo III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, fatte salve eventuali e specifiche esigenze di polizia e di giustizia;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase di raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci e piazze del territorio urbano, per un numero totale di 16 siti di ripresa, così come identificati dal Comando di Polizia Municipale ed elencati e riportati nella tavola 1 di cui all'allegato A) del presente regolamento, che costituisce parte integrante e costitutiva del medesimo.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale a colori. In oltre le telecamere sono dotate di brandeggio e di zoom ottico e digitale. Tale caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui all'art. 3, ovvero riprese sistematiche e particolari di luoghi privati. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale. In tale sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un server in via continuativa, finalizzate alla ricostruzione dell'evento in tempo remoto e eventualmente riportate su supporto digitale, qualora richieste per soli fini istituzionali.

All'interno della centrale operativa dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per impedire che le immagini visualizzate sui monitor possano essere esaminate e trattate da persone non specificatamente

autorizzate al trattamento. In tal senso anche l'accesso alla centrale operativa sarà regolamentato da specifiche disposizioni di servizio.

Il Responsabile del trattamento provvede a nominare gli incaricati del trattamento ed a fornire loro, anche attraverso idonei percorsi formativi, istruzioni ed indicazioni appropriate sul corretto utilizzo e sulla gestione del sistema di videosorveglianza.

4. Le immagini videoregistrate sul server sono conservate per un tempo non superiore a 48 (quarantotto) ore presso la sala di controllo. In relazione alla capacità di immagazzinamento delle registrazioni, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato. Sono fatte salve comunque le esigenze di conservazione per finalità di polizia e giudiziarie.
5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati ovvero ad indagini di polizia e dell'autorità giudiziaria: In questo caso i dati oggetto di indagine vengono riversati su idonei supporti e consegnati, in busta chiusa, al soggetto che ne abbia fatto richiesta.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è consentita soltanto al titolare, al responsabile ed agli incaricati del trattamento dei dati, nonché, nel caso di indagini correlate a reati verificatisi nelle aree videosorvegliate, ai soggetti autorizzati dalle leggi vigenti. E' vietato l'accesso ad altri soggetti.

Art. 7

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Molfetta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del Codice, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente su cui è riportata la seguente dicitura: **“COMUNE DI MOLFETTA – ATTENZIONE – AREA VIDEOSORVEGLIATA – INFORMATIVA EX ART. 10 D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 – Per informazioni sul trattamento dei dati personali rivolgersi al Comando di PM.”**
2. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (gg.10), mediante l'affissione di appositi manifesti cittadini.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8
Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo, se non coperti dal segreto istruttorio;
 - b) di essere informato su quanto indicato dall'art. 7 del Codice;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e della finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo di raccolta;
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dato che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici (15) giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6 nella sala di controllo del Comando Polizia Municipale e possono accedervi solo ed esclusivamente il personale di servizio della Polizia Municipale, debitamente formato ed istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile della Viabilità o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di videocontrollo è sistematicamente chiusa a chiave, quando non è presidiata ed è ubicata in una zona non accessibile al pubblico.
3. Il server impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 10 **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Molfetta notificherà preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti al altro titolare purchè destinati ad un trattamento per finalità analoghi agli scopi per i quali sono stati raccolti e previa stipulazione di un protocollo di intesa.
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'art. 162, comma 1, del Codice.

Art. 11 **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 14 del Codice.

Art. 12 **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice.

SEZIONE IV **COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Art. 13 **Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Molfetta, a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tal caso il Comune si obbliga a dare preventiva comunicazione al garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 39 del Codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per effetti del presente articolo, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità, da parte dell'Autorità Giudiziaria e da parte di Forze di Polizia impegnate in indagini di Polizia Giudiziaria.

CAPO V **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Art. 14 **Tutela**

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto disposto dal Titolo I, parte terza, del Codice.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 – 6 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, è responsabile del trattamento dei dati personali, così come disposto ed individuato dal precedente art. 5

CAPO VI

MODIFICHE

Art. 15

Modifiche ed aggiornamenti

1. I contenuti del presente disciplinare dovranno essere modificati ed aggiornati nei casi di modifiche ed integrazioni al quadro normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali anche preliminarmente al recepimento.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolanti provvederà il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal vigente ordinamento delle Autonomie locali.
3. Il presente disciplinare è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, per l'acquisizione del parere, giusto disposto degli artt. 20 e 154, comma 1, lettera g) del Codice, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito degli eventuali aggiornamenti.